



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE	
N.59	DATA 31/07/2019
Oggetto:	
DIRETTIVA DEL CONSERVATORE- NUOVE INDICAZIONI PER LO SCIoglIMENTO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2484 DEL C.C. E DELLE SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DELL'ART. 2272 DEL C.C.	

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

di concerto con

IL DIRIGENTE AREA 5

REGISTRO IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Premette che, con Parere del 19 maggio 2014 (Prot. 94215), il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito indicazioni sui controlli da effettuare in relazione all'accertamento delle cause di scioglimento operanti per legge e successiva nomina dei liquidatori relativamente alle società a responsabilità limitata.

In particolare, circa la specifica questione dell'accertamento delle cause di scioglimento, pur essendo tale aspetto rimesso, dalla legge, alla responsabilità degli amministratori, il Ministero ha ritenuto che sia comunque conforme alle competenze dell'Ufficio registro imprese valutare la *ric conducibilità "tipologica"* della dichiarazione resa dagli amministratori alla previsione di legge.

Nel caso, ad esempio, della causa di cui al n. 2 dell'art. 2484 c.c. ("per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie"), l'ufficio dovrebbe valutare la *ric conducibilità "tipologica"* della dichiarazione resa dagli amministratori al fatto che la società non abbia un oggetto composto da molteplici e diversificate attività e che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente abbia portato o renda impossibile il completo conseguimento dell'oggetto sociale.

Dalla dichiarazione degli amministratori dovrebbe, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l'assemblea dei soci <<all'uopo convocata>> si è opposta ad ipotesi di modificazioni dell'oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento, ciò **con apposita dichiarazione sostitutiva** da parte degli amministratori stessi, oppure attraverso l'allegazione di una copia semplice della delibera assembleare.

In altri termini, il succitato parere fa rientrare nel controllo "tipologico", di competenza del Conservatore e del Giudice del registro, la verifica della *ric conducibilità* dell'accertamento alle previsioni di legge in tema di cause di scioglimento e in particolare la verifica della assenza di "evidenti illogicità" nella dichiarazione di accertamento resa dagli amministratori.

Senonché, i provvedimenti dei Giudici del registro di Reggio Emilia (reg. affari non contenziosi n.52/2016 del 29.2.2016) e di Milano (rg vg n.1126/2016 del 29.2.2016; rg vg n.1880/2016 del 21.3.2016) si discostano dal parere del MISE, disponendo ex art. 2189 c.c. l'iscrizione dell'accertamento rifiutata dai Conservatori, sul rilievo generale che:

"la previsione ex art.2485 c.c. di "accertamento" da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento disegna in capo all'organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza "dichiarativa" quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo - nella disciplina normativa - a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori, cosicché il contenuto dell'accertamento riservato agli amministratori non pare in quanto tale sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede di iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa, in sostanza le "condizioni richieste dalle legge per l'iscrizione" risultando rappresentate dalla esistenza di una deliberazione dell'organo gestorio a contenuto dichiarativo che dia conto della ricorrenza di una delle ipotesi ex art. 2484 c.c., senza necessità di ulteriori verifiche di fatto" (così i provvedimenti del GR milanese) ,

e che:

"A seguito della riforma del diritto societario intervenuta con decreto legislativo n. 6/2003, il legislatore - tenuto conto della delicatezza del tema dell'accertamento della causa di scioglimento della società di capitali - (prima della riforma gli amministratori assumevano responsabilità illimitata e solidale per le "nuove operazioni" intraprese dopo il verificarsi della causa predetta) - ha disciplinato un particolare sistema di verifica dell'insorgenza di tale evento, che, da un lato, tutela gli amministratori (imponendo loro di accertare in via preliminare tale accadimento), e, dall'altro, tutela i creditori sociali (che, mediante una semplice verifica del registro imprese, possono apprendere dell'esistenza di tale deliberato degli amministratori e del fatto che è in corso il procedimento diretto alla definitiva verifica della causa di scioglimento dell'ente). Tale sistema rimette, pertanto, in primo luogo agli stessi amministratori l'onere della ricognizione dell'intervenuta causa di scioglimento e della sua iscrizione nel registro delle imprese; quindi, in seconda battuta, demanda le definitive determinazioni in ordine a tale circostanza all'assemblea sociale appositamente convocata." (così il provvedimento del GR di Reggio Emilia)

Detti orientamenti, unitamente ad altri provvedimenti giurisprudenziali (cfr. Tribunale di Roma del 10/07/2017 e Tribunale di Bari del 19/02/2018) vanno quindi nella direzione di escludere dal controllo del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese la verifica sulla esistenza di fatto delle cause di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 comma 1 del cc, che è invece da ricondurre a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori come prevede espressamente l'articolo 2485 c.c.

Principio ribadito anche dal Giudice del Registro di Venezia secondo il quale **"Principio base della disciplina del Registro delle Imprese è che esso sia volto a dare pubblicità ai fatti sociali, nei casi e secondo le modalità di legge, e che il conservatore ai fini della iscrizione abbia un potere non solo di verifica formale (regolarità e completezza della domanda) ma anche di qualificazione, e quindi un potere di valutazione limitato alla corrispondenza dell'atto ai tipi di legge."**

La divergenza tra le due posizioni si concentra quindi in primo luogo sulla ampiezza del *controllo c.d. qualificatorio*:

- secondo il MISE, tale controllo dovendo verificare per così dire la "fondatezza" dell'accertamento compiuto dagli amministratori,
- secondo i Giudici del Registro, tale controllo dovendo prescindere da verifiche di fatto e limitarsi alla constatazione di ricorrenza o meno di una determinazione o delibera di accertamento, proveniente dall'organo gestorio e riferita ad una delle cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c.;

ciò in ragione della configurazione normativa dell'attività degli amministratori quale "accertamento" in senso proprio, accertamento quindi che - purché riferito ai casi di scioglimento tipizzati dal legislatore - non risulta sindacabile se non in sede contenziosa.

Detto unanime maggioritario orientamento giurisprudenziale, maturato successivamente al rilascio del citato parere ministeriale del 2014, **induce a ritenere parzialmente superate le indicazioni del parere medesimo** in ordine al controllo da parte dell'Ufficio sulla "fondatezza" dell'accertamento delle cause di scioglimento effettuato dagli amministratori (vedi in tal senso anche direttiva del Conservatore registro imprese di Udine, del dicembre 2018).

Quanto sopra premesso,
in materia di controlli da effettuarsi sulle domande di iscrizione delle cause di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'art. 2484, comma 1 del c.c.,

DISPONE QUANTO SEGUE

fatta salva l'ipotesi di cui al punto 6), l'ufficio iscrive la dichiarazione di scioglimento presentata dall'amministratore, **che può essere predisposta secondo lo schema suggerito negli allegati**, nei seguenti casi:

1) per il decorso del termine (punto 1 art. 2484 c.c.). La causa è oggettiva e si verifica il giorno in cui lo statuto fissa il termine del contratto sociale.
(ALLEGATO 1);

2) per il raggiungimento o l'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale (punto 2 art. 2484 c.c.): in presenza di dichiarazione attestante il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, indicando altresì

- che l'assemblea convocata dall'amministratore per la rimozione della causa di scioglimento è andata deserta o non ha deliberato;
- la contestuale comunicazione di cessazione dell'attività della società (a meno che la società non fosse già precedentemente inattiva).

(ALLEGATO 2);

3) per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e la continuata inattività dell'assemblea (punto 3 art. 2484 c.c.): in presenza di dichiarazione attestante l'impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell'assemblea comprovata da tentativi infruttuosi di convocazione per deliberare su materie riservate per legge o per statuto alla competenza dei soci (es.: approvazione del bilancio; nomina di amministratori).
(ALLEGATO 3).

L'ufficio ritiene iscrivibile, tanto la nomina del liquidatore disposta dalla Sezione Speciale del Tribunale delle imprese competente per territorio, alla quale si siano rivolti i soci dopo l'iscrizione della causa di scioglimento, quanto quella deliberata dall'assemblea dei soci, successivamente all'iscrizione della causa legale di scioglimento.

4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, (punto 4 art. 2484 c.c.): in presenza di dichiarazione attestante che

- la situazione contabile risultante alla data dichiarata ha comportato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
- l'assemblea convocata dall'amministratore per la rimozione della causa di scioglimento è andata deserta o non ha deliberato la ricapitalizzazione o la trasformazione della società.

(ALLEGATO 4);

- 5) nelle ipotesi previste negli artt. 2437-quater e 2473 del c.c.** (recesso del socio – punto 5 art. 2484 c.c.): in presenza di dichiarazione attestante che
- l'avvenuta comunicazione di recesso del socio, alla quale non ha fatto seguito l'acquisto della quota né da parte degli altri soci né da parte di terzi;
 - l'inesistenza a bilancio di riserve disponibili sufficienti al rimborso della quota;
 - l'assemblea convocata dall'amministratore per la rimozione della causa di scioglimento è andata deserta o non ha deliberato la riduzione del capitale sociale necessaria al rimborso della quota.
- (ALLEGATO 5);**
- 6) per deliberazione dell'assemblea** (punto 6 art. 2484 c.c.). La domanda può essere iscritta solo previa presentazione del verbale di assemblea dei soci contenente la deliberazione di scioglimento e liquidazione redatto da notaio ai sensi dell'art. 2436 c.c.
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto** (punto 7 art. 2484 c.c.): in presenza di dichiarazione attestante che :
- si è verificato un evento che ai sensi dello statuto sociale costituisce causa di scioglimento della società;
 - l'assemblea convocata dall'amministratore per la rimozione della causa di scioglimento è andata deserta o non ha deliberato la rimozione della causa di scioglimento.
- (ALLEGATO 7).**

Si rammenta che **gli atti di scioglimento delle società di capitali assumono efficacia dalla data di iscrizione dell'atto stesso al registro imprese (essendo atti ad efficacia costitutiva)** e non dalla data dell'atto.

Tuttavia, in merito alla nomina del liquidatore, affinché divenga efficace la delibera di nomina del liquidatore, **l'ufficio non ritiene necessario che lo scioglimento sia già stato iscritto**, poiché la nomina del liquidatore è soggetta alla condizione sospensiva dell'iscrizione dello scioglimento nel registro imprese. L'unica condizione richiesta è che la data dell'atto di nomina del liquidatore sia pari o successiva a quella della dichiarazione degli amministratori relativa all'accertamento della causa di scioglimento operante per legge.

Al contrario, non è da ritenersi legittima la predisposizione e approvazione del bilancio finale di liquidazione, ovvero la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c. (iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della deliberazione dell'assemblea) e l'organo di liquidazione sia entrato in carica (iscrizione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore);

DISPONE INOLTRE QUANTO SEGUE

in materia di controlli sulle domande di iscrizione delle cause di scioglimento delle società di persone ai sensi dell'art. 2272 del c.c. .

Fatta salva l'ipotesi prevista all'art. 2272, n. 3 (scioglimento per la volontà di tutti i soci con atto ricevuto da notaio) l'ufficio iscrive la dichiarazione di scioglimento presentata dai soci, **che può essere predisposta secondo lo schema suggerito nell'allegato**, nei seguenti casi:

- A) per il decorso del termine** in assenza di proroga tacita. La causa e' oggettiva e si verifica il giorno in cui il contratto sociale fissa il termine di scadenza della società;
- B) per il decorso del termine** in presenza di proroga tacita ma senza il compimento di alcun atto di gestione dopo la scadenza di tale termine;
- C) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo** in presenza di dichiarazione attestante il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, indicando altresì la contestuale comunicazione di cessazione dell'attività della società (a meno che la società non fosse già precedentemente inattiva);
- D) per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci** entro il termine di sei mesi. La causa e' oggettiva e si verifica decorsi sei mesi dalla data in cui è venuta meno la pluralità dei soci;
- E) (per le società in accomandita semplice) per la permanenza di soli soci accomandanti/accomandatari** oltre il termine di sei mesi. La causa e' oggettiva e si verifica decorsi sei mesi dalla data in cui è venuta meno la presenza di una delle categorie di soci (accomandanti o accomandatari);
- F) per le altre cause previste dal contratto sociale** a seguito del verificarsi di un evento che deve essere dichiarato all'ufficio.

I soci dichiarano inoltre che non sussistono i presupposti per l'apertura della fase di liquidazione della società in quanto:

- al momento del prodursi della causa di scioglimento non esistevano a carico della società attività e passività da liquidare;
- non sono stati compiuti atti di gestione dopo il verificarsi della causa di scioglimento;
- tutti i soci sono concordi nella volontà di richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
- luogo ove saranno depositati e conservati (per dieci anni) i libri sociali.

(ALLEGATO denominato "DICHIARAZIONE SCIOGLIMENTO SOCIETA' DI PERSONE .pdf").

Qualora non vengano rese le dichiarazioni relative all'inesistenza delle condizioni per lo svolgimento della liquidazione, i soci devono deliberare la nomina del liquidatore, da formalizzare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 2309 del c.c. .

Il presente provvedimento integra e sostituisce la Direttiva del Conservatore n. 13/2016 del 17/11/2016.

Approvato da
dr. Giorgio Porzionato
Dirigente Area 5 Registro
Imprese e Semplificazione
amministrativa

IL CONSERVATORE R.I.
(dr. Giacomo de Stefani)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

